Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1707

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZONI, MANCONI e SCOMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2014

Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), in maniera chiara ed inequivoca, individua i soggetti ai quali è consentito l'ingresso nelle strutture carcerarie senza necessità di preavviso e/o autorizzazioni. Sempre a mente del citato articolo, tutti i soggetti autorizzati (tra i quali chiaramente sono compresi i parlamentari) possono condurre con sé persone che li accompagnino «per ragioni del loro ufficio».

Anche ad un lettore non dotato di conoscenze giuridiche questa dicitura è sufficiente a legittimare qualunque accompagnatore del parlamentare sia da questi ritenuto necessario alla singola visita in istituto penitenziario.

A conferma di ciò soccorre l'esame dei lavori preparatori alla norma in questione. Infatti, alcuni parlamentari ebbero a dolersi della dicitura dell'articolo 67 che, a loro dire, lasciava ampia discrezionalità al soggetto autorizzato nell'individuazione delle persone che potevano accompagnarlo in carcere. Ci fu un voto espresso del Parlamento che confermò che la volontà del legislatore era proprio quella di non porre limiti alla facoltà del parlamentare di individuare i soggetti dai quali farsi accompagnare nell'esercizio del potere ispettivo negli istituti penitenziari.

Fino a tutto il 2009 la circostanza sembrava pacifica.

Ma ad un certo punto l'amministrazione penitenziaria, non si capisce se *motu proprio* o per condizionamento della magistratura, ha inteso emanare la circolare 3624/6074 del 30 dicembre 2009 con la quale prescriveva che le ragioni d'ufficio «debbono ritenersi integrate non in presenza di qualunque tipo di collaborazione del tutto episodica», così come il legislatore espressamente aveva previsto, «ma solo» *sic*! «allorché si adduce l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo, ancorché» e per fortuna «in alcuni casi non avente fonte in veri e propri provvedimenti formali di nomina producibili dall'interessato».

Questa circolare, che sicuramente non poteva stabilire limiti che nemmeno la norma ispiratrice aveva fissato, non solo ha creato un'enorme confusione (perché ne è scaturito un modulo che il parlamentare è invitato a sottoscrivere prima della sua visita) ma ha aperto un varco interpretativo da parte di alcuni pubblici ministeri che arrivano ad ipotizzare il falso ideologico a carico dei parlamentari (pubblici ufficiali) che si accompagnano nelle loro visite a personale non ritenuto, da loro pubblici ministeri, rientrante nell'elencazione fatta dall'amministrazione penitenziaria nella prefata circolare che, si ripete, pone limiti sconosciuti all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario.

Ne è disceso da una parte un odioso ed illegittimo limite alle prerogative del parlamentare e, dall'altra, una evidente disparità di trattamento, a seconda delle procure (o meglio dei singoli parlamentari interessati) che vedono scrutinare in maniera diversa identiche situazioni.

Sarebbe opportuno se non necessario porre fine a questa situazione con un intervento legislativo che altro non dovrebbe fare che ribadire l'interpretazione autentica dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«L'autorizzazione non è necessaria, altresì, per coloro che accompagnano i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del primo comma per ragioni del loro ufficio, anche se non sussiste con essi un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo».

€ 1,00